

8. APPROVATO IL DECRETO CHE REGOLAMENTA I CONTROLLI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Partono i controlli per enti del Terzo settore, ma con alcune eccezioni.

È stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre scorso il Decreto 7 agosto 2025 con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore.

I soggetti interessati e i soggetti esclusi

Sotto il profilo soggettivo sono interessati dai controlli secondo le regole del richiamato Decreto:

- le organizzazioni di volontariato - ODV (sezione A del RUNTS);
- le associazioni di promozione sociale - APS (sezione B del RUNTS);
- gli enti filantropici – EF (sezione C del RUNTS);
- le reti associative (sezione E del RUNTS); e
- gli ETS “generici” (sezione G del RUNTS).

Non sono, pertanto, interessati dai controlli previsti dal Decreto (in quanto sottoposte a verifiche di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy):

- le imprese sociali – IS (sezione D del RUNTS e disposizioni del Decreto MLPS n. 112/2017);
- le società di mutuo soccorso (sezione F del RUNTS e disposizioni della Legge n. 3818/1886).

I responsabili dei controlli

I soggetti definiti “responsabili dei controlli” sono descritti nell'art. 4, D.M. 7 agosto 2025 e in particolare si tratta:

- degli uffici del RUNTS;
- dei soggetti autorizzati.

In base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 del Decreto in commento il MLPS abilita quali “soggetti autorizzati”, ai sensi del medesimo Decreto, le Reti associative Nazionali

(RAN) e i Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) che ne facciano richiesta, in relazione all'esercizio dell'attività di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.

Sempre RAN e CSV, in forza di specifiche convenzioni, potranno svolgere attività di controllo anche nei confronti di enti non a esse aderenti o nei confronti di altre RAN o CSV convenzionati.

Tipologie e obiettivi dei controlli

I controlli, che potranno essere di natura "ordinaria" (e quindi ricorrenti, con periodicità triennale) piuttosto che "straordinaria" (questi ultimi disposti dai competenti uffici del RUNTS, sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, o di atti o fatti ritenuti rilevanti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre Amministrazioni) avranno l'obiettivo di verificare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti ai fini della iscrizione dell'ente al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS.

Decorrenza dei controlli

A regime e per le nuove iscrizioni, il termine triennale per il primo controllo di natura ordinaria decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'ETS è stato iscritto nel RUNTS.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto in commento, invece, il predetto termine decorre dalla data che verrà individuata con apposito Decreto dell'ufficio statale del RUNTS sentite le Regioni e le Province autonome, sulla base dello stadio di attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.

Infine, con una previsione piuttosto ambiziosa, viene stabilito dall'art. 21, D.M. 7 agosto 2025 che nel primo triennio di applicazione delle disposizioni del Decreto, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il 55% degli enti del Terzo settore interessati, e quindi iscritti nelle sezioni del RUNTS richiamate in precedenza (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative ed ETS "generici").